

Versione anonimizzata

Traduzione

C-433/18 - 1

Causa C-433/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

2 luglio 2018

Giudice del rinvio:

Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

28 giugno 2018

Ricorrente:

ML

Resistente:

OÜ Aktiva Finants

KORKEIN OIKEUS (CORTE SUPREMA)

ORDINANZA

Data dell'ordinanza

[OMISSIS]

28 giugno 2018

[OMISSIS]

RICORRENTE

ML

RESISTENTE

OÜ Aktiva Finants

OGGETTO

Dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera

DECISIONE IMPUGNATA

Ordinanza dello Helsingin hovioikeus (Corte d'appello di Helsinki) 23.6.2016

[OMISSIS]

DECISIONE DEL KORKEIN OIKEUS

Oggetto della causa

1 La causa verte sull'interpretazione dell'articolo 43, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»), il quale disciplina la presentazione di ricorsi.

2 Più precisamente, la causa verte sulla questione se il procedimento di ammissione, in secondo grado, di un'impugnazione, disciplinato dal sistema nazionale delle impugnazioni, sia consentito [dal diritto dell'Unione] in situazioni nelle quali oggetto di impugnazione sia un'ordinanza del giudice di primo grado relativa alla dichiarazione di esecutività, sulla base del regolamento n. 44/2001, di una sentenza emessa in uno Stato membro dell'Unione europea. Si tratta di stabilire se il ricorso nelle situazioni summenzionate venga trattato in base alle norme sul procedimento in contraddittorio, come disposto dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 [Or. 2], e quali siano i requisiti minimi del procedimento, affinché venga soddisfatta la condizione del contraddittorio.

Fatti

3 La società estone OÜ Aktiva Finants (in prosieguo: la «società») chiedeva allo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) di dichiarare l'esecutività in Finlandia di una sentenza pronunciata in data 7 dicembre 2009 da un giudice estone di nome Harju Maakohus. ML, contro il quale è stata richiesta l'esecuzione, è residente in Helsinki.

4 Il giudice di primo grado di Helsinki, sulla base del regolamento n. 44/2001, dichiarava esecutiva in Finlandia la sentenza pronunciata dal giudice estone in data 7 dicembre 2009. Il giudice non offriva a ML l'opportunità di essere sentito sull'istanza. Con la sentenza dichiarata esecutiva, ML veniva condannato al pagamento di 14 838,50 corone estoni (EEK) a favore della società.

5 Dopo essere stato informato dell'ordinanza, ML proponeva ricorso dinanzi allo Helsingin hovioikeus (Corte d'appello di Helsinki), chiedendo l'annullamento in toto dell'ordinanza dello Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki). ML faceva valere nel suo ricorso al giudice d'appello il fatto che la sentenza estone sarebbe stata pronunciata senza che egli fosse stato presente al processo. Non gli sarebbe stato notificato né un ricorso né un analogo atto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di preparare una comparsa di risposta. Non gli sarebbe stato notificato alcun atto. Egli avrebbe avuto notizia dell'intero processo

attraverso la notifica dell'ordinanza concernente la dichiarazione di esecutività del giudice di primo grado. ML sosteneva che il giudice estone non sarebbe stato competente [Or. 3] in quella causa, in quanto egli sarebbe residente in Finlandia dal 26 novembre 2007. ML poneva a fondamento delle sue deduzioni gli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001.

6 Il giudice d'appello non ammetteva l'impugnazione proposta da ML, per cui l'esame del ricorso era concluso. La decisione del giudice di primo grado diviene pertanto definitiva, a meno che il provvedimento di non ammissione del giudice d'appello non venga modificato nel procedimento di impugnazione.

7 ML domandava al Korkein oikeus (Corte suprema) l'ammissione di un ricorso, concessa in data 24 gennaio 2017. Nel suo ricorso alla Corte suprema, egli chiedeva di annullare l'ordinanza del giudice d'appello, di ammettere l'impugnazione da lui proposta dinanzi al giudice d'appello e di rinviare la causa a quest'ultimo per la relativa trattazione.

8 La Corte suprema deve rispondere alla questione, se le norme delle legislazioni nazionali relative all'ammissione di un'impugnazione in secondo grado possano trovare applicazione nel caso in cui si verta su un'impugnazione contro una decisione in merito alla dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera sulla base del regolamento n. 44/2001. Inoltre, essa deve stabilire se il procedimento sia compatibile con il regolamento n. 44/2001, più precisamente con le norme sul procedimento in contraddittorio citate dall'articolo 43, paragrafo 3, di detto regolamento. Qualora il procedimento per l'ammissione delle impugnazioni in secondo grado risulti compatibile con il regolamento, spetta alla Corte suprema, in qualità di giudice nazionale, stabilire in modo definitivo se l'impugnazione nel caso di cui si tratta nel presente procedimento dovesse essere ammessa. [Or. 4]

Normativa

Diritto dell'Unione

9 Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In forza dell'articolo 66, paragrafo 2, del nuovo regolamento, riguardante le disposizioni transitorie, il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi, inter alia, alle decisioni pronunciate nei procedimenti giudiziari avviati prima del 10 gennaio 2015. Il procedimento di cui si tratta nel presente caso è pendente dinanzi al giudice estone da prima di tale momento, per cui il regolamento n. 44/2001 vi trova applicazione.

10 Il capo III del regolamento n. 44/2001 contiene le disposizioni disciplinanti il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza. Le norme relative al relativo procedimento si trovano negli articoli da 40 a 42 del regolamento. L'articolo 43 dispone quanto segue in ordine alla presentazione di un ricorso:

Articolo 43

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri. [Or. 5]

11 Un'analoga condizione per l'esame di impugnazioni secondo le norme [sui procedimenti] in contraddittorio era contemplata quantomeno già dall'articolo 40, paragrafo 2, della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sottoscritta il 27 settembre 1968 a Bruxelles). Una siffatta condizione non è più contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012, denominato regolamento Bruxelles I, entrato in vigore nel 2015, precisamente nel suo articolo 49 concernente la presentazione di impugnazioni, ma, secondo la dottrina dominante, è necessaria anche per il procedimento previsto da tale regolamento. Inoltre, nell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 (denominato regolamento Bruxelles II bis) e nell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento europeo sulle successioni (UE) n. 650/2012 è espressamente disposto che il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

Procedimento nazionale di ammissione in secondo grado delle impugnazioni

12 In forza dell'articolo 5, paragrafo 1, del capo 25 bis dell'Oikeudenkäymiskaari (codice di procedura civile), applicabile al procedimento giudiziario in Finlandia nella causa oggetto dell'attuale trattazione, ai fini della presentazione di un'impugnazione dinanzi al giudice d'appello è necessaria l'ammissione dell'impugnazione, qualora sia richiesta la modificazione di una decisione di un giudice di primo grado tramite la presentazione di un ricorso. Lo scopo del procedimento di ammissione in secondo grado delle impugnazioni risiede nel contribuire a rendere possibile

una più razionale gestione delle limitate risorse a disposizione dei giudici d'appello (progetto di legge del governo HE 246/2014 vp, tra l'altro, pag. 21).

13 Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del capo 25 bis del codice di procedura civile, un'impugnazione va ammessa in secondo grado, purché: 1) ci sia motivo di dubitare della correttezza della conclusione cui sia pervenuto il giudice di primo grado nella sua decisione; 2) non sia possibile stabilire la correttezza del risultato finale della decisione di un giudice di primo grado, [Or. 6] senza ammettere un'impugnazione in secondo grado; 3) sia importante, in considerazione dell'applicazione in cause simili, di ammettere l'impugnazione in secondo grado nel merito; oppure 4) sussista un altro grave motivo per l'ammissione.

14 In forza dell'articolo 13 del capo 25 bis del codice di procedura civile, il giudice d'appello è tenuto ad invitare il resistente, prima della decisione relativa all'ammissione dell'impugnazione in secondo grado, a rispondere per iscritto al ricorso. L'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo capo dispone che il giudice d'appello si pronuncia sull'ammissione dell'impugnazione in secondo grado nel procedimento scritto, tenendo conto della decisione del giudice di primo grado, del ricorso, di un'eventuale comparsa di risposta e, ove necessario, anche della restante materia del contendere. Secondo l'articolo 18 del [medesimo] capo, l'impugnazione è ammessa, purché in un collegio costituito da tre membri almeno uno di essi sia a favore dell'ammissione. L'ammissione in secondo grado può essere concessa anche da un collegio costituito da un solo membro.

15 In caso di ammissione del ricorso, la trattazione della causa prosegue dinanzi al giudice d'appello. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1 del capo 26 del codice di procedura civile, occorre esaminare se e in che modo debba essere modificata la decisione del giudice di primo grado. Ai sensi dell'articolo 3 del medesimo capo, il resistente deve essere invitato a rispondere per iscritto al ricorso entro un termine fissato dal giudice d'appello, a meno che non sia già stata richiesta la presentazione di una comparsa di risposta in sede di trattazione della questione dell'ammissione dell'impugnazione in secondo grado oppure l'invito a presentare una comparsa di risposta sia evidentemente superfluo.

16 Scopo del progetto di legge del governo, il quale ha portato all'adozione delle norme sull'ammissione delle impugnazioni in secondo grado, era di tenere bassa la soglia per l'ammissione di un'impugnazione in secondo grado (progetto di legge del governo HE 105/2009 vp, pag. 33). Non era stata formulata alcuna proposta diretta [Or. 7] ad introdurre nella legge norme derogatorie speciali, ad esempio per le decisioni relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere. Ove il diritto sopranazionale o analoghi obblighi internazionali richiedano speciali misure riguardo al procedimento di ricorso, veniva proposto di attuare tali misure

nell'ambito del procedimento per l'ammissione delle impugnazioni in secondo grado. Così sarebbe possibile, ad esempio, considerare come altro motivo grave, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, punto 4, del capo 25 bis del codice di procedura civile al fine di ammettere un'impugnazione in secondo grado, il fatto che un resistente venga a conoscenza di una decisione adottata dinanzi al giudice di primo grado e relativa alla dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera solo nella fase di impugnazione. Tuttavia, la causa dovrebbe essere decisa sempre attraverso un esame condotto caso per caso (progetto di legge del governo HE 246/2014 vp., pag. 17).

17 La Corte suprema stabilisce che, pertanto, l'intenzione del legislatore nazionale era quella di far rientrare nell'ambito di applicazione del procedimento per l'ammissione delle impugnazioni in secondo grado anche la presentazione delle impugnazioni dirette contro le decisioni dei giudici di primo grado relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze in Finlandia.

Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

18 Nella causa è suscettibile di interpretazione la questione se il summenzionato procedimento relativo all'ammissione delle impugnazioni in secondo grado, disciplinato dal sistema nazionale di presentazione delle impugnazioni, sia compatibile con l'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, qualora la presentazione di un ricorso presso il giudice d'appello si svolga, anche nelle cause rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento, in due fasi: in un primo momento, il giudice d'appello valuta le condizioni di ammissione dell'impugnazione in secondo grado sulla base dei criteri prescritti dalla legge, e solo a seguito di ammissione in secondo grado, il medesimo giudice prosegue la trattazione del ricorso con un esame [Or. 8] integrale. In caso di mancata ammissione dell'impugnazione, la decisione del giudice di primo grado diviene definitiva.

19 Inoltre non è chiaro cosa si intenda, nell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, con il fatto che il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio: sorge la questione se il procedimento di ammissione delle impugnazioni in secondo grado soddisfi la condizione del contraddittorio posta dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 per la presentazione di ricorsi, nel caso in cui un'ammissione dell'impugnazione ai sensi degli articoli 13 e 14 del capo 25 bis del codice di procedura civile possa avvenire anche senza che il resistente venga invitato a replicare. Occorre altresì precisare se la condizione del contraddittorio venga soddisfatta nel caso in cui il resistente sia stato invitato a rispondere nel modo consentito dall'articolo 13 [del capo 25 bis] del codice di procedura civile già prima della decisione

sull'ammissione. Occorre inoltre chiarire se la condizione del contraddittorio postuli che la controparte sia sentita anche prima della decisione sull'ammissione dell'impugnazione in secondo grado, qualora essa venga proposta da colui il quale abbia chiesto l'esecuzione a seguito del rigetto della sua istanza.

20 La Corte di giustizia dell'[Unione] europea non ha adottato decisioni vertenti sull'interpretazione dell'articolo 43 del regolamento n. 44/2001, né sono reperibili pronunce pertinenti relative all'interpretazione delle analoghe norme del nuovo regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I) riguardanti la presentazione delle impugnazioni. Nella sua sentenza del 12 luglio 1984, Firma P. contro Firma K. (178/83, EU:C:1984:272), la Corte si è occupata della natura contraddittoria in ordine alla presentazione di impugnazioni in situazioni analoghe a quelle contemplate dal regolamento. In detta sentenza, concernente l'interpretazione dell'articolo 40, paragrafo 2, della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni [Or. 9] in materia civile e commerciale (sottoscritta il 27 settembre 1968 a Bruxelles), la Corte stabiliva, inter alia, quanto segue:

7 L'articolo 40, paragrafo 2, della Convenzione recita:.

«La parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti».

8 Va rilevato che dalla lettera di questa disposizione non risulta alcuna deroga.

11 Tuttavia la convenzione prescrive espressamente che il procedimento di opposizione si svolga in contraddittorio, senza fare distinzioni in funzione della portata della decisione emessa in primo grado. Questa disposizione è conforme allo spirito generale della convenzione, il quale implica che l'effetto di sorpresa necessario nei procedimenti come quello di cui trattasi sia conciliato con il rispetto delle prerogative della difesa (si veda la sentenza della Corte 21 maggio 1980, causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553). Per questo motivo, in primo grado il resistente non viene sentito, mentre in sede d'opposizione il procedimento acquista necessariamente carattere contraddittorio. Non si può derogare a questo principio nel caso in cui, per ragioni imputabili all'istante, il giudice di primo grado abbia respinto l'istanza di exequatur per motivi d'indole puramente formale. Non v'è motivo di valutare questa situazione diversamente a seconda

del se il resistente abbia la residenza, o la sede, nello Stato per il quale è chiesta l' esecuzione oppure in un altro Stato.

21 In dottrina, la relazione tra l'articolo 43 del regolamento n. 44/2001 e le legislazioni nazionali relative alla presentazione delle impugnazioni è caratterizzata, inter alia, nel seguente modo:

«Paragraph 1 introduces an unencumbered right of appeal against a decision granting or refusing a declaration of enforceability. (...) All allegations, substantial or formal, by the parties may be brought, actually for the first time, to the appellate court. Further specifications, if any, of the right to appeal might be introduced by local procedural law (...), provided that they do not unduly restrain or frustrate the right of appeal, as expressly granted by the Regulation». (*Magnus/Mankowski/Kerameus*, Brussels I Regulation (2nd ed. 2012) art. 43 note 11)

22 Nella relazione esplicativa della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU [UE] C 319, del 23 dicembre 2009) si afferma, ai paragrafi 153 e 154, in particolare, quanto segue:

153. L'art. 43 dispone che «ciascuna delle parti» è legittimata a proporre ricorso, indipendentemente quindi dal contenuto della decisione, di accoglimento o di rigetto dell'istanza. In pratica, tuttavia, solo la parte contro cui è chiesta l'esecuzione ha interesse ad agire contro la dichiarazione di esecutività, e solo l'istante ha interesse ad agire contro la decisione che rigetta la sua istanza.

154. In entrambe le ipotesi di ricorso la trattazione del ricorso ha luogo nel contraddittorio delle parti. L'art. 43 par. 3 si limita a richiamare al riguardo le «norme sul procedimento in contraddittorio». In mancanza di ulteriori indicazioni, il procedimento è quello ordinario previsto dal diritto nazionale del giudice richiesto, a condizione che sia idoneo a garantire la presenza di tutte le parti.

23 Nello stabilire se il procedimento di ammissione delle impugnazioni applicabile in base alle legislazioni nazionali sia compatibile con i ricorsi effettivi garantiti ad entrambe le parti dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, sarebbe necessario procedere all'interpretazione prendendo in considerazione che – anche se occorre verificare in una prima fase, nell'esame integrale dell'impugnazione dinanzi al giudice d'appello, se le condizioni di ammissione di un'impugnazione siano soddisfatte – le condizioni menzionate sono formulate in maniera precisa nella legge. Inoltre, in base alla norma, l'ammissione deve aver luogo ogniqualvolta siano soddisfatte le relative condizioni; la soglia per l'ammissione di

un'impugnazione, come si desume dalla relazione sulla legge esposta al punto 16, dev'essere bassa. Nel procedere all'interpretazione occorrerebbe altresì tener conto del fatto che, nell'adottare la decisione in merito all'ammissione, in forza dell'articolo 14 del capo 25 bis del codice di procedura civile, può essere presa in considerazione la materia del contendere e che, ad esempio, in casi in cui all'atto della presentazione dell'impugnazione non sia stato fatto valere alcuno dei motivi di cui agli articoli 34 o 35 del regolamento, essa non può avere un esito positivo sulla base dell'articolo 45. In tali casi può riconoscersi, già solo sulla base della presente materia del contendere, che l'impugnazione è infondata, per cui non deve essere ammessa. Inoltre, nel procedere all'interpretazione si dovrebbe tener conto del fatto che, come emerge dalla relazione sulla legge, la natura speciale di un processo riguardante il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera può essere presa in considerazione nella decisione in merito all'ammissione anche, esemplificativamente, ritenendo che sussista un grave motivo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo [1, punto] 4, del capo 25 bis del codice di procedura civile, quando la parte contro la quale è richiesta l'esecuzione venga a conoscenza della decisione per la prima volta solo nel procedimento di impugnazione.

24 Nel valutare la questione se il procedimento di ammissione delle impugnazioni in secondo grado soddisfi le norme sul procedimento in contraddittorio, come imposto dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, occorrerebbe tener conto in via interpretativa del fatto che il giudice d'appello può invitare la controparte a presentare una comparsa di risposta già prima dell'ordinanza di ammissione [Or. 12], nonché prenderla in considerazione nella sua decisione in merito all'ammissione dell'impugnazione. Dovrebbe essere altresì preso in considerazione, in via interpretativa, che l'interesse del resistente a conoscere i motivi della presentazione dell'impugnazione e di replicarvi già prima della decisione in merito all'ammissione al riesame, può essere diverso a seconda che il ricorrente sia la parte contro la quale sia stata richiesta l'esecuzione oppure quella la cui istanza di esecuzione sia stata respinta dal giudice di primo grado.

25 La Corte suprema ritiene che le corrispondenti questioni interpretative siano rilevanti anche nei casi in cui in una causa vengano applicati, invece del regolamento n. 44/2001, il regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I), entrato in vigore nel 2015, oppure il regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), ovvero il regolamento europeo sulle successioni (UE) n. 650/2012.

Questioni pregiudiziali

Il Korkein oikeus (Corte suprema), dopo aver offerto alle parti l'opportunità di prendere posizione sul contenuto della domanda di pronuncia

pregiudiziale, ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

- 1) Se il procedimento di ammissione delle impugnazioni, disciplinato dal sistema nazionale per la presentazione di impugnazioni, sia compatibile con i ricorsi effettivi garantiti ad entrambe le parti dall'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 per un secondo grado di giudizio, qualora venga proposta un'impugnazione avverso la decisione di un giudice di primo grado relativa al riconoscimento o all'esecuzione di una sentenza ai sensi del regolamento n. 44/2001.
- 2) Se nel procedimento per l'ammissione delle impugnazioni in secondo grado siano soddisfatte le **[Or. 13]** condizioni relative ad un procedimento in contraddittorio ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, qualora il resistente non sia stato sentito in merito all'impugnazione proposta prima della decisione relativa alla sua ammissione. Se tali condizioni siano soddisfatte qualora il resistente venga sentito prima della decisione sull'ammissione dell'impugnazione in secondo grado.
- 3) Se incida sull'interpretazione il fatto che colui che propone l'impugnazione possa essere non solo la parte che ha richiesto l'esecuzione e la cui istanza è stata respinta, ma anche la parte contro la quale sia stata richiesta l'esecuzione, nel caso in cui tale istanza abbia trovato accoglimento. **[Or. 14]**

[OMISSIS]